



# *Al Ministro della Transizione Ecologica*

## **DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLA CULTURA**

**VISTO** il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e, in particolare, i Titoli I e III della Parte seconda;

**VISTO** il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito dalla legge 22 aprile 2021, n. 55;

**VISTO** il decreto 24 dicembre 2015 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 16 del 21 gennaio 2016, con cui sono stati emanati gli “Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di valutazione ambientale di competenza statale”;

**VISTA** l'istanza di pronuncia di compatibilità ambientale prot. 460-2020-88-23-P del 20 luglio 2020, acquisita al prot. 57559 del 23 luglio 2020, presentata, ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dalla EP Produzione S.p.A per il progetto “Installazione di una nuova unità a ciclo combinato e interventi di miglioramento ambientale sui gruppi esistenti della Centrale di Ostiglia (MN)”;

**CONSIDERATO** che il progetto è sottoposto a procedura di VIA in sede statale in quanto compreso tra le tipologie di opere di cui al punto 18 dell'allegato II alla Parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, denominato “Ogni modifica o estensione dei progetti elencati nel presente allegato, ove la modifica o l'estensione di per sé sono conformi agli eventuali limiti stabiliti nel presente allegato”;

**CONSIDERATO** che il progetto, localizzato nel Comune di Ostiglia in provincia di Mantova, prevede l'installazione di una nuova unità a ciclo combinato, denominata OS5, da 1.482,5 MWt e 923,6 MWe, alimentata a gas naturale e interventi di miglioramento ambientale sui gruppi esistenti”. Il progetto prevede inoltre, a valle della realizzazione del nuovo ciclo, la messa in riserva fredda della sezione 1 della centrale termoelettrica esistente, da attivare solo in caso di manutenzione o avaria di una delle altre unità (sezione 2, sezione 3 e nuovo CCGT);

**CONSIDERATO** che il progetto non ricade nemmeno parzialmente in aree definite dalla L. 394/91 o in aree della Rete Natura 2000 ma che il proponente ha ritenuto che gli impatti derivanti dalla sua attuazione potrebbero interferire con le seguenti aree situate entro 5 km di distanza dal sito della nuova unità a ciclo combinato OS5:

---

“Installazione di una nuova unità a ciclo combinato e interventi di miglioramento ambientale sui gruppi esistenti della Centrale di Ostiglia (MN)  
– ID\_VIP: 5444 - Decreto di compatibilità ambientale

- a) ZSC-ZPS IT20B0007 “Isola Boschina”;
- b) ZPS IT20B0501 “Viadana, Portiolo, San Benedetto Po e Ostiglia”;
- c) ZSC IT3270017 “Delta del Po: tratto terminale e delta veneto”;
- d) ZPS IT20B0008 “Paludi di Ostiglia”;
- e) ZSC IT20B0016 “Ostiglia”

e che, pertanto, ai sensi dell’art. 10, c. 3 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, lo studio di impatto ambientale contiene gli elementi di cui all’allegato G del D.P.R. 357/97 e l’avviso al pubblico contiene specifica evidenza dell’integrazione procedurale;

**VISTA** la pubblicazione sul portale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare dell’avviso relativo alla presentazione della predetta domanda di pronuncia di compatibilità per la consultazione del pubblico, avvenuta in data 5 agosto 2020;

**PRESO ATTO** che trattandosi di un progetto di modifica ad una centrale termoelettrica con potenza termica superiore a 300 MWt, ai sensi dell’articolo 23, comma 2 del medesimo decreto, la documentazione pervenuta è corredata anche dell’elaborato relativo alla Valutazione di Impatto Sanitario sulla quale è richiesto il parere dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS);

**VISTA** la nota prot. generale AOO-ISS 30/10/2020 n.34378 dell’Istituto Superiore di Sanità, acquisita al prot. 89807/MATTM del 4 novembre 2020, con la quale il medesimo Istituto fornisce un primo parere, comprensivo di richiesta di approfondimenti su alcuni aspetti della Valutazione di Impatto Sanitario;

**VISTA** la nota prot. T1.2020.0049201 del 30 ottobre 2020 della Regione Lombardia, acquisita al prot. 89489/MATTM del 3 novembre 2020, con la quale la medesima Regione rappresenta la necessità di integrazioni alla documentazione pervenuta;

**VISTA** la nota prot. 30632 del 21 ottobre 2020 del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, acquisita con prot. 85341/MATTM del 22 ottobre 2020, con la quale la DG-ABAP del medesimo Ministero trasmette la sua richiesta di integrazioni;

**VISTA** la nota prot. 103-2021-88-23-P del 5 febbraio 2021, acquisita al prot. 13973/MATTM del 10 febbraio 2021, con la quale la EP produzione S.p.A. trasmette riscontro alle osservazioni dell’Istituto Superiore di Sanità avanzate con nota prot. 34378 del 30 ottobre 2020;

**VISTA** la nota prot. 19474/MATTM del 24 febbraio 2021, con la quale, sulla base delle indicazioni fornite dalla Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS, con nota 749 del 17 febbraio 2021, la Direzione Generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo trasmette alla Società proponente una richiesta di integrazione documentale;

**ACQUISITO** il parere dell'Istituto Superiore di Sanità, espresso con nota prot. generale AOO-ISS-11/03/2021-0009744, al prot. 26959/MATTM del 15 marzo 2021, contenente, in particolare, valutazioni sulle integrazioni del proponente fornite sulla valutazione di impatto sanitario;

**VISTA** la nota prot. 209-2021-88-23-P del 26 marzo 2021, acquisita al prot. 32334/MATTM, del 29 marzo 2021 e prot. 33893/MATTM del 31 marzo 2021, con la quale la Società proponente trasmette - a seguito della richiesta motivata di sospensione del termine di trasmissione delle integrazioni per n. 10 giorni rispetto al termine fissato presentata con nota prot. 189-2021-88-23-P del 15 marzo 2021 e acquisita al prot. 28078/MATTM del 17 marzo 2021 - riscontro alle osservazioni presentate dalla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, dal Ministero della cultura e dalla Regione Lombardia;

**PRESO ATTO** che la documentazione integrativa è stato oggetto di una nuova fase di consultazione del pubblico, ai sensi dell'art. 24 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, avviata in data 7 aprile 2021;

**ACQUISITO** il parere della Regione Lombardia, positivo con condizioni ambientali, espresso con Delibera di Giunta Regionale n. 4918 del 21 giugno 2021, trasmesso con nota prot. T1.2021.0054753 del 22 giugno 2021 assunta al prot. 67722/MATTM del 23 giugno 2021;

**ACQUISITO** il parere, positivo con condizioni ambientali, della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS n. 114 del 25 giugno 2021, al prot. 70617/MATTM del 1° luglio 2021;

**CONSIDERATO** che, a seguito della consultazione del pubblico, svolta ai sensi dell'art. 24 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono pervenute osservazioni come meglio dettagliate nel succitato parere della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS n. 114 del 25 giugno 2021;

**VALUTATO** che, in relazione agli aspetti connessi alla incidenza sui siti della Rete Natura 2000 e, in particolare sulla ZPS IT20B0501 "Viadana, Portiolo, San Benedetto Po e Ostiglia", la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS ha valutato che sia per la fase di cantiere che la fase di esercizio, la realizzazione del progetto non determinerà un'interferenza significativa di tipo diretto, quale distruzione o frammentazione degli habitat di interesse, e che si ritiene di poter escludere danni alla vegetazione e agli ecosistemi naturali da ricadute inquinanti, ma altresì che si rende necessario e opportuno aver previsto interventi adeguati di compensazione e di rigenerazione territoriale, che includano il ripristino dei suoli nelle aree dismesse, la loro restituzione alle produzioni agricole o riqualificazione naturalistica e quella paesaggistica, in modo coordinato con il PRIA già avviato;

**ACQUISITO** il parere, positivo con condizioni ambientali, del Ministero della cultura, espresso con nota della DG-ABAP prot. 24291 del 14 luglio 2021, assunta al prot. 77775/MATTM del 16 luglio 2021;

**CONSIDERATO**, quindi, che sono stati acquisiti i seguenti pareri che, allegati al presente decreto, ne costituiscono parte integrante:

- a) il parere, positivo con condizioni ambientali, n. 114 del 25 giugno 2021 della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, costituito da n. 35 pagine;
- b) il parere, positivo con condizioni ambientali, espresso dal Ministero della cultura espresso con nota della DG-ABAP prot. 24291 del 14 luglio 2021, costituito da n. 17 pagine;
- c) il parere, positivo con condizioni ambientali, della Regione Lombardia, espresso con Delibera di Giunta Regionale n. 4918 del 21 giugno 2021, costituito da n. 5 pagine, comprensivo dell'allegata relazione istruttoria, costituita da n. 22 pagine;
- d) il parere dell'Istituto Superiore di Sanità, espresso con nota prot. generale AOO-ISS-11/03/2021-0009744, costituito da n. 4 pagine;

**RITENUTO** sulla base di quanto premesso di dover provvedere, ai sensi dell'articolo 25, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, alla formulazione del giudizio di compatibilità ambientale del progetto sopraindicato;

## **DECRETA**

### **Art. 1**

#### **(Giudizio di compatibilità ambientale)**

1. È espresso giudizio positivo di compatibilità ambientale per il progetto "Installazione di una nuova unità a ciclo combinato e interventi di miglioramento ambientale sui gruppi esistenti della Centrale di Ostiglia", localizzato nel Comune di Ostiglia, in provincia di Mantova, proposto dalla EP produzione S.p.A., con sede in Roma, Via Vittorio Veneto, 74, subordinato al rispetto delle condizioni ambientali di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5.

### **Art. 2**

#### **(Condizioni ambientali della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS)**

1. Devono essere ottemperate le condizioni ambientali di cui al parere della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS n. 114 del 25 giugno 2021. Il proponente presenta l'istanza per l'avvio delle procedure di verifica di ottemperanza nei termini indicati in tale parere.

### **Art. 3**

#### **(Condizioni ambientali del Ministero della cultura)**

1. Devono essere ottemperate le condizioni ambientali di cui al parere del Ministero della cultura, espresso con nota della DG-ABAP prot. 24291 del 14 luglio 2021. Il proponente

presenta l'istanza per l'avvio delle procedure di verifica di ottemperanza nei termini indicati in tale parere.

#### **Art. 4**

##### **(Condizioni ambientali di cui al parere della Regione Lombardia)**

1. Devono essere ottemperate le condizioni ambientali di cui al parere della Regione Lombardia espresso con Delibera di Giunta Regionale n. 4918 del 21 giugno 2021, dove non già ricomprese nei pareri espressi dalla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS e dal Ministero della cultura.

#### **Art. 5**

##### **(Condizioni ambientali di cui al parere dell'Istituto Superiore di Sanità)**

1. Devono essere ottemperate le condizioni ambientali di cui al parere dell'Istituto Superiore di Sanità prot. generale AOO-ISS-11/03/2021-0009744.

#### **Art. 6**

##### **(Verifiche di ottemperanza)**

1. Il Ministero della transizione ecologica, Direzione Generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo, in qualità di autorità competente, ai sensi dell'articolo 28, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, verifica l'ottemperanza delle condizioni ambientali di cui all'articolo 2 e, in collaborazione con il Ministero della cultura, verifica l'ottemperanza delle condizioni ambientali di cui all'articolo 3.

2. Il Ministero della transizione ecologica effettua l'attività di verifica avvalendosi dei soggetti a tal fine individuati nel parere della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, della Regione Lombardia per quanto concerne le condizioni ambientali di cui all'articolo 4, nonché dell'Istituto Superiore di Sanità per quanto concerne le condizioni ambientali di cui all'articolo 5. Il Ministero della cultura effettua le attività di verifica tramite gli Uffici centrali e periferici indicati nel parere di competenza.

3. I soggetti e gli uffici di cui al comma 2 concludono l'attività di verifica entro il termine di cui all'articolo 28, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, comunicandone tempestivamente gli esiti all'autorità competente e, per i profili di competenza, anche al Ministero della cultura, alla Regione Lombardia e all'Istituto Superiore di Sanità.

4. Qualora i soggetti e gli uffici di cui al comma 2 non completino le attività di verifica nei termini indicati, le stesse attività sono svolte dall'autorità competente, in collaborazione con il Ministero della cultura per i rispettivi profili di competenza, così come previsto al comma 4 del sopra citato articolo 28.

5. Alla verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5 si provvederà con oneri a carico del soggetto Proponente ove le attività richieste ai soggetti individuati per la verifica di ottemperanza ed agli enti coinvolti non rientrino già tra i loro compiti istituzionali.

#### **Art. 7**

##### **(Disposizioni finali)**

1. Il presente decreto è notificato alla EP Produzione S.p.A., alla Regione Lombardia, alla Provincia di Mantova, al Comune di Ostiglia, all'ARPA Lombardia, all'Istituto Superiore di Sanità, all'ISPRA, al Ministero della cultura, alla Direzione Generale per le infrastrutture e la sicurezza dei sistemi energetici e geominerari del Ministero della transizione ecologica.

2. Ai sensi dell'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il progetto di cui al presente decreto dovrà essere realizzato entro il termine di cinque anni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto sul sito internet del Ministero della transizione ecologica, trascorso il quale, fatta salva la facoltà di proroga su richiesta del Proponente, la procedura di valutazione dell'impatto ambientale dovrà essere reiterata.

3. Il presente decreto è reso disponibile, unitamente ai pareri della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, del Ministero della cultura, della Regione Lombardia e dell'Istituto Superiore di Sanità, sul sito internet del Ministero della transizione ecologica.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR entro 60 giorni, ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, decorrenti dalla notifica ai sensi dell'articolo 7, comma 1, mentre, per i soggetti diversi dai destinatari della notifica, i suddetti termini di impugnativa decorrono dalla data di pubblicazione del provvedimento sul sito web del Ministero della transizione ecologica ai sensi dell'articolo 7, comma 3.

IL MINISTRO DELLA TRANSIZIONE  
ECOLOGICA  
Roberto Cingolani

IL MINISTRO DELLA CULTURA  
Dario Franceschini